



COMUNE DI MACERATA

STATUTO

- Adottato dal Consiglio comunale con le delibere n. 89 dell'8.10.1991 e n. 6 del 24.02.1992, approvate dal CORECO il 17.03.1992, pubblicato nel BUR n. 39 del 23.04.1992.
- Lo Statuto è entrato in vigore il 23 maggio 1992.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 28, 29 aprile, 18, 26 maggio 1994, approvata dal CORECO il 1 luglio 1994, pubblicato nel BUR n. 74 del 22.07.1994;
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 97 del 12.11.1996, approvata dal CORECO il 5.12.1996, pubblicato nel BUR n. 5 del 16.01.1997.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 85 del 14, 15, 17 ottobre, 18, 19 novembre e 9 dicembre 2002, pubblicato nel BUR n. 20 del 13.03.2003.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 27 giugno 2011, pubblicato nel BUR n. 9 del 14.02.2013.
- Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 151 del 26 settembre 2011, pubblicato nel BUR n. 9 del 14.02.2013.
- Modificato e revisionato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 121 del 20 dicembre 2018, pubblicato nel BUR n. 14 del 21.02.2019

TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Macerata è l'Ente che rappresenta la comunità insediata nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne progetta e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e ne tutela le specificità culturali.

Il Comune, richiamati i principi tutti di cui alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza al nazifascismo, si riconosce nei valori universali di democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà e rifugge ogni espressione di totalitarismo.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

3. Il Comune è titolare di poteri e funzioni proprie ed anche di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. L'autonomia del Comune viene esercitata nei limiti dei principi espressamente enunciati nella legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina delle funzioni ad essi conferite.

5. Il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Finalità e metodi dell'azione del Comune

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, principalmente nei settori dei servizi sociali e culturali, dell'assetto, utilizzo e salvaguardia del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto attribuito ad altri enti da leggi dello Stato o della Regione.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie e delegate secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione, trasparenza, solidarietà, giustizia sociale, economicità, programmazione ed efficacia nel rispetto della Costituzione, dei principi di legge e dello Statuto.

3. Il Comune ispira la propria azione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed ai principi dell'art. 3 della Costituzione, nel rispetto dei valori della persona, del pluralismo, della convivenza pacifica, delle differenze inerenti il genere, la cultura, la lingua, la razza, la religione.

4. Il Comune, nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, e delle tradizioni locali e in riferimento al suo ruolo di capoluogo di provincia, ed anche di città dei servizi e della cultura, ispira la propria attività:

a) alla convivenza pacifica, solidale ed ordinata, promuovendo e tutelando la dignità

umana, il diritto dei cittadini al lavoro, alla salute, alla casa, all'istruzione e alle pari opportunità formative e culturali;

b) al rispetto del diritto alla vita assicurando, secondo i principi di legge, i relativi servizi sociali e sanitari dal concepimento alla fine della stessa, tutelando la maternità e l'infanzia ed anche il primario ruolo della famiglia nella società;

c) alla parità sostanziale e formale tra uomo e donna, secondo i principi enunciati nella Costituzione e nelle norme di legge, rimuovendo con azioni positive ogni ostacolo che di fatto impedisca o limiti tale diritto, assicurando condizioni di pari opportunità a persone di ambo i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali del Comune, nelle istituzioni, negli enti e nelle aziende dipendenti.

5. Il Comune persegue le seguenti finalità:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali fra città e campagna, favorendo il progresso economico compatibile con l'ambiente, la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;

b) la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e della cooperazione nelle scelte programmatiche inerenti lo sviluppo economico e territoriale del Comune;

c) la rimozione delle cause di emarginazione e degli ostacoli di ordine economico e sociale, con particolare attenzione alla tutela della maternità, dei minori in condizione di disagio, degli anziani e delle persone disabili, creando una città accessibile attraverso una rete di servizi ed interventi che facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative in un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche in collaborazione con gli organismi di volontariato;

d) il diritto allo studio e alla cultura, favorendo la creazione di istituti culturali e di libere associazioni, collaborando al potenziamento dell'Università e delle istituzioni di alto prestigio culturale e alla loro interazione con la città, nonché alla costituzione di un sistema integrato delle Università marchigiane;

e) la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini non residenti e degli immigrati favorendo la loro integrazione nella comunità cittadina, ripudiando ogni forma di razzismo;

f) l'assistenza nei diritti e negli interessi dei cittadini maceratesi residenti all'estero e la loro valorizzazione;

g) la tutela, la valorizzazione e la conservazione dell'ambiente considerato nella sua accezione più ampia come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale;

g-bis) Il Comune riconosce che l'accesso all'acqua è diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e afferma lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Condivide il principio per il quale la proprietà delle reti e la gestione del servizio debbano essere mantenute in ambito pubblico. Considera il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio essenziale ed indispensabile per garantire la pari dignità umana e l'accesso dell'acqua a tutti i cittadini;

h) la tutela e il rispetto degli animali;

i) la promozione allo sviluppo delle imprese con particolare riguardo alla micro-imprenditorialità e il loro sostegno;

l) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale anche nella prospettiva del rafforzamento della vocazione culturale e turistica della città e in particolare dello Sferisterio;

m) la promozione e la diffusione della pratica sportiva, intesa come azione educativa e formativa in particolare dei giovani;

n) la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell'associazionismo e dell'iniziativa privata, tutelando la loro autonomia;

- o) la partecipazione democratica e la creazione di idonee forme di consultazione popolare.
6. Il Comune concorre, anche attraverso rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo culturale, economico, sociale e democratico.
7. Il Comune per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, assume la programmazione come metodo di intervento e di definizione degli obiettivi indicati nei piani, nei programmi generali e settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.
8. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate e per garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione:
- a) attua, in ambiti territoriali adeguati, forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia;
 - b) *(abrogata)*
 - c) ricerca la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni all'attività amministrativa;
 - d) svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nei quartieri e nelle frazioni.

Art. 3

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune è individuato e delimitato nell'allegata planimetria.
2. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dalla residenza municipale, in caso di necessità o per particolari esigenze.
3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale vengono esposte all'esterno della residenza municipale la bandiera con i colori bianco e rosso e con lo stemma del Comune, quella della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 4

Albo pretorio

1. L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale è garantito attraverso l'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale del Comune.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Gli Organi istituzionali

Art. 5

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 6

Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio comunale, organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, eletto dai cittadini insieme al Sindaco secondo le disposizioni di legge, è composto dal Sindaco e dai consiglieri ed è presieduto dal Presidente eletto fra i consiglieri nella prima seduta.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere le funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

Art. 7

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio comunale sono eletti, con votazioni successive e separate, tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Qualora, dopo il secondo scrutinio, tale maggioranza non venga raggiunta è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ed il vice Presidente non possono essere scelti entrambi nell'ambito della maggioranza consiliare.

2. Il vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di dimissioni,

impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del Presidente si provvederà all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste al comma 1; fino alla nuova elezione le funzioni vengono svolte a tutti gli effetti dal vice Presidente.

3. Il Presidente e il vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati per gravi o ripetute violazioni della legge, dello Statuto o del regolamento del Consiglio con il voto favorevole di 2/3 dei componenti del Consiglio.

4. I poteri del Presidente sono:

a) garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;

b) presiedere le adunanze consiliari;

c) rappresentare il Consiglio comunale;

d) predisporre l'ordine del giorno;

e) fissare la data delle riunioni del Consiglio;

f) diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio;

g) proclamare la volontà consiliare;

h) garantire l'ordinato svolgimento delle adunanze consiliari;

i) presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari;

l) (*abrogata*)

m) dirigere ogni altra attività del Consiglio.

n) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; garantisce altresì il collegamento istituzionale tra il Sindaco ed i consiglieri.

6. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo.

7. In caso di assenza sia del Presidente che del vice Presidente, la presidenza è assunta dal consigliere anziano o, in caso di sua assenza, dal consigliere che, tra i presenti, occupa il posto successivo nella graduatoria di anzianità.

8. Salva diversa disposizione di legge, qualora la disciplina per la validità delle deliberazioni (quorum strutturale) o delle votazioni (quorum funzionale) stabilisca una misura corrispondente ad un numero decimale, si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico. In caso di cifra decimale uguale o inferiore a cinquanta, l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a cinquanta l'arrotondamento va effettuato per eccesso.

Art. 8

I consiglieri

1 I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. L'entrata in carica, lo stato giuridico, le prerogative, le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

3. Ciascun consigliere, secondo le procedure, le modalità e i limiti stabiliti dal regolamenti, ha diritto:

a) di partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte

d'emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun punto dell'ordine del giorno;

b) di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio indicati dal regolamento, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi;

c) di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza avente natura e finalità di indagine e/o di controllo;

d) di ottenere dagli uffici del Comune e delle circoscrizioni, ed anche dalle istituzioni e aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, e le collaborazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

e) di accedere agli atti del Comune e delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti.

4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

5. Un quinto dei consiglieri o il Sindaco possono richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio ai sensi di legge.

6. *(abrogato)*

7. *(abrogato)*

8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dei diritti dei consiglieri comunali prevedendo adeguate forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

Art. 9

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Tutti i consiglieri comunali, eccetto il Sindaco, appartengono ad un gruppo consiliare.

3. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno 2 consiglieri.

4. Il gruppo misto ed i gruppi che sono espressione di liste presentatesi alle elezioni comunali possono avere un solo consigliere.

5. Le modalità di composizione, di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

6. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi, supporti tecnico-organizzativi e risorse finanziarie che ne garantiscano il funzionamento secondo le modalità indicate dal regolamento.

7. E' istituita la conferenza dei capigruppo presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio comunale. La conferenza dei capigruppo alla quale il Sindaco o in sua assenza il vice Sindaco o un Assessore suo delegato, partecipa di diritto, svolge funzioni consultive obbligatorie non vincolanti di programmazione e coordinamento dei lavori del Consiglio comunale; esercita altresì le funzioni di commissione consiliare permanente, con criterio proporzionale, anche per i problemi dell'informazione e della comunicazione.

8. Nella conferenza ciascun capogruppo esprime un voto proporzionale al numero dei consiglieri che compongono il suo gruppo nei casi di votazione, di decisioni e pareri espressamente previsti dal regolamento.

9. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare nel termine di 5 giorni la conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o almeno 2 capigruppo.

Art. 10

Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - n) l'entità del gettone di presenza per partecipazione effettiva ad ogni riunione del Consiglio medesimo, della commissione consiliare, della commissione speciale. Il regolamento disciplina le modalità per l'opzione, da parte del singolo consigliere, tra corresponsione di indennità di funzione o di gettone di presenza, nei limiti di cui alla vigente normativa.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio comunale esercita la propria funzione di indirizzo con l'approvazione dei provvedimenti amministrativi di sua competenza, di mozione e di ordini del giorno. Il Sindaco di propria iniziativa, o a richiesta dei consiglieri, con le modalità previste dal regolamento, riferisce al Consiglio sulla attuazione del programma, delle delibere del

Consiglio e delle mozioni d'indirizzo.

5. L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio comunale è svolta collegialmente tramite le commissioni o per iniziativa dei singoli consiglieri, attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze.

6. È istituita la figura del "rappresentante degli immigrati". Sono considerati "immigrati" ai fini del presente articolo i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno che non sono in possesso della cittadinanza italiana e che risiedono nel Comune di Macerata da almeno 6 mesi. Il Consiglio definisce con regolamento le modalità di elezione. Il rappresentante degli immigrati partecipa alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni senza diritto di voto e con facoltà di intervento e di interrogazione sulle materie attinenti l'immigrazione e le condizioni degli immigrati nel territorio comunale. Il mandato del rappresentante degli immigrati termina con il mandato del Consiglio comunale.

7. Il Consiglio Comunale è integrato con la figura del rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata. Detta figura coincide con il Presidente in carica del Consiglio degli Studenti previsto dall'art. 16 dello Statuto dell'Università degli Studi di Macerata. Il rappresentante di cui al presente comma partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni senza diritto di voto, senza concorrere a determinare il numero legale e con facoltà di intervento e di interrogazione sulle materie di interesse della popolazione studentesca universitaria e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Il consigliere aggiunto è proclamato nella prima seduta del Consiglio comunale e resta in carica per la durata del Consiglio comunale. In caso di cessazione del rappresentante degli studenti, dalla carica di presidente del Consiglio degli studenti, subentra colui/ei che gli succede nella carica.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento. Il regolamento del Consiglio comunale è approvato dal Consiglio stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel bilancio comunale è garantito un apposito stanziamento per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che, sentita la conferenza dei capigruppo e con le modalità previste dal regolamento, stabilisce la data, fissa l'ordine del giorno e dirama gli avvisi di convocazione.

3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale. Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente e ad ogni altro adempimento previsto dalla legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale così come previsto dalla legge. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

4. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. Il Sindaco può altresì chiedere che vengano

inserirle all'ordine del giorno, in via prioritaria e nell'ordine da lui indicato, proposte di deliberazione ritenute essenziali per l'attuazione del programma di governo. L'iscrizione è obbligatoria per le proposte relative agli atti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, del presente Statuto.

5. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento di metà dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

Le interpellanze e le interrogazioni vengono trattate di norma all'inizio di seduta, anche senza la presenza del numero legale dei consiglieri.

Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto salvo i casi previsti dal presente Statuto, dalla legge e dal regolamento del Consiglio. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone la seduta è segreta ed è segreto il voto.

6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti, ma non fra i votanti.

8. L'insieme degli atti deliberativi costituisce il verbale delle sedute.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio. La surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari è effettuata a norma di legge.

10. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte. I consiglieri che non intervengono a 6 sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, decorsi almeno 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.

11. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni e delle decisioni assunte dal Consiglio.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il regolamento del Consiglio comunale determina il numero e le competenze delle commissioni costituite per materie omogenee, la loro composizione e il funzionamento.

2. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti è effettuata con atto del Presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sua elezione su proposta dei gruppi consiliari, nel rispetto della norma di cui al primo comma.

3. Le commissioni consiliari permanenti hanno quali compiti principali l'esame delle proposte di atti deliberativi e lo svolgimento di attività conoscitive e consultive su temi di interesse comunale; a tal fine:

- promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
- possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati anche

esterni al Comune;

- possono invitare ai propri lavori rappresentanze degli organismi di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa;
- possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti, dei titolari di uffici e degli amministratori di enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune;
- possono approvare mozioni per chiedere alla Giunta la formulazione di proposte relative ad atti di competenza del Consiglio comunale;
- possono approvare propri ordini del giorno;
- possono esprimere pareri, a richiesta della Giunta, su provvedimenti di competenza della stessa;
- possono chiedere di essere informate sull'attività dell'Amministrazione comunale, sui provvedimenti della Giunta e del Sindaco.

Le commissioni devono sentire il Sindaco o gli Assessori quando questi lo richiedono.

4. Il regolamento del Consiglio comunale indica le proposte di deliberazione che devono essere sottoposte all'esame della commissione consiliare competente prima della discussione e dell'eventuale approvazione del Consiglio e definisce le modalità per il suddetto esame. Le proposte di deliberazione riguardanti le modifiche e le revisioni dello Statuto, il bilancio preventivo e consuntivo, i regolamenti previsti dal presente Statuto, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generale, gli indirizzi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per il coordinamento degli orari sono sottoposte alla commissione consiliare competente prima dell'esame del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può costituire commissioni consiliari speciali e commissioni consiliari speciali d'indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale. Tali commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi, la composizione del Consiglio comunale. La presidenza delle commissioni d'indagine spetta alle minoranze. I componenti sono tenuti al segreto sui relativi lavori.

6. Le commissioni consiliari eleggono nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente. Le modalità di elezione del Presidente e del vice Presidente e i loro compiti sono stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

7. La commissione consiliare per gli affari istituzionali esercita, ferme le competenze delle altre commissioni, le funzioni di controllo e garanzia specificate nel regolamento; quando effettua verifiche sull'attività dell'Amministrazione riferisce al Consiglio con relazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Il Presidente della commissione per gli affari istituzionali è scelto fra i consiglieri delle opposizioni facenti parte della commissione.

Art. 13

Indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco, sentita la giunta, entro sessanta giorni dalla seduta di insediamento, propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo del Comune e le sue linee programmatiche.

2. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo, le linee programmatiche e la composizione della Giunta è depositato almeno 3 giorni prima della

data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale accerta la regolarità formale e la ritualità della presentazione, con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico-programmatici della stessa.

4. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento, con unica votazione a scrutinio palese per appello nominale, gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche.

5. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo della attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.

6. Gli indirizzi e le linee programmatiche si realizzano attraverso i programmi, i progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

7. Il Sindaco relaziona in sede di bilancio annuale sullo stato di attuazione del programma.

8. L'attuazione degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche è, inoltre, oggetto di verifica biennale da parte del consiglio comunale. A tal fine il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio, entro e non oltre sessanta giorni dallo scadere del biennio, un documento in cui si illustrano i risultati ottenuti e lo stato di realizzazione del programma di governo.

Art. 14

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

Capo III - La Giunta comunale

Art. 15

Composizione della Giunta

1. Il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. In caso di nomina il consigliere cessa dalla carica all'atto di accettazione ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. I requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni, senza diritto di voto e senza la facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni o proposte. Alle riunioni del Consiglio comunale la Giunta deve essere rappresentata in caso di assenza del Sindaco dal vice Sindaco e in assenza di questi da un Assessore delegato. Gli Assessori debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e delle commissioni consiliari permanenti quando vengono trattati argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti e comunque quando ciò è disposto dal Sindaco.

6. Gli Assessori hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e ai documenti.

Art. 16

Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 17

Funzionamento e organizzazione della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo determinazione della Giunta stessa.

3. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate collegialmente. Il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza relativamente a settori omogenei di attività amministrativa.

4. Il Sindaco può inoltre affidare agli Assessori il coordinamento dei progetti. Può altresì avvalersi di collaboratori esterni per specifici e temporanei progetti-obiettivo. Degli incarichi di cui al presente comma sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, decaduti o revocati provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Capo IV - Il Sindaco

Art. 18

Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme di legge. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio; la convoca, la presiede e ne esegue le delibere.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. La sua posizione giuridica e le sue attribuzioni sono determinate per legge; egli risponde politicamente dell'esercizio delle funzioni al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni di coordinamento politico ordinate organicamente per tematiche, comunicandole al Consiglio comunale nella seduta successiva e alla cittadinanza con mezzi idonei.

4. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale, il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

5. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di ambo i sessi.

6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina il Segretario generale, a termini di legge, ed anche i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ed anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata a termini di legge. In

caso di assenza o impedimento anche del vice Sindaco per la relativa sostituzione si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.

2. Qualora il vice Sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova nomina, dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vice Sindaco. Parimenti il vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

Art. 20

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, ed anche coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, debbono rendere il conto della loro gestione.

Art. 21

Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1. Salvo le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali e dei Consigli circoscrizionali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di società o gruppi di cui si è membri o quando si tratta di conferire impieghi ed incarichi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale ed al vice Segretario.

4. Al Sindaco, ed anche agli Assessori ed ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 22

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alle elezioni amministrative per la carica di Sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare, al momento del deposito della candidatura o della lista, al Segretario comunale una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento: la dichiarazione può essere aggiornata ogni 10 giorni fino al decimo giorno antecedente alle elezioni.

2. Analoga dichiarazione, relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.

3. Tali documenti sono pubblicati tramite affissione all'Albo pretorio del Comune per una durata di 15 giorni.

4. Chiunque può chiedere la visione dei documenti pubblicati. Detta visione è gratuita.

TITOLO III DECENTRAMENTO

Art. 23

Circoscrizioni di decentramento comunale (*abrogato*)

Art. 24

Compiti dei consigli circoscrizionali (*abrogato*)

Art. 25

Gestione dei servizi di base e fondi economici (*abrogato*)

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 26

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e valorizza le forme associative, il volontariato e la cooperazione quali strumenti di libera espressione dei cittadini e di partecipazione all'amministrazione locale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune, nel rispetto ed in attuazione della vigente normativa:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione, privilegiando le proposte in forma progettuale;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - d) mette a disposizione delle libere forme associative operanti nel territorio comunale strutture e mezzi per l'organizzazione di attività secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento;
 - e) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria ed integrata rispetto all'Ente, assegnando i fondi necessari;
 - f) coinvolge le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale nella gestione di servizi e nell'attuazione di iniziative attinenti alle finalità istituzionali del Comune.
3. E' istituito un albo delle associazioni operanti nel Comune, articolato per settori di intervento, al quale si accede su domanda corredata del proprio statuto e dell'atto costitutivo. Requisito per l'accesso è la prova di avere svolto attività nell'anno precedente alla richiesta di accesso.
4. L'iscrizione è subordinata alla presenza di scopi sociali nell'attività dell'associazione, con esclusione di fini partitici o meramente privati o di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività degli organi e alla pubblicità degli atti.
5. L'iscrizione all'albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'associazionismo. Le associazioni possono presentare al Comune progetti che, se riconosciuti dall'Amministrazione tecnicamente validi e finanziariamente congrui alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere contributi, risorse od altri ausili finanziari nei limiti delle disponibilità, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, anche

nella "Rete civica comunale" l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.

6. L'iscrizione all'albo è competenza della Giunta comunale che è altresì incaricata del suo aggiornamento e della conservazione.

Art. 27

Assemblea delle libere forme associative

1. L'Assemblea delle libere forme associative è l'organismo di rappresentanza e partecipazione delle associazioni operanti nel territorio, iscritte all'albo di cui all'art. 26, le quali decidono di farvi parte designando ogni 3 anni un proprio rappresentante.

2. L'Assemblea delle libere forme associative è istituita dal Comune e presieduta dal Sindaco o da un suo Assessore delegato.

3. L'Assemblea si configura come struttura aperta, nel senso che il numero dei membri è variabile in relazione al costituirsi, al venir meno e alla volontà di adesione delle associazioni di cui al comma 1.

4. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta e sentite le associazioni iscritte all'albo.

5. Il regolamento dovrà comunque prevedere:

- a) l'elezione tra i membri dell'Assemblea di un vice Presidente;
- b) la convocazione dell'Assemblea anche su richiesta di almeno 1/5 dei suoi componenti;
- c) il diritto di proposta sulle attività comunali d'interesse associativo;
- d) l'espressione di pareri ed osservazioni sugli atti amministrativi d'interesse associativo sottoposti dagli organi comunali;
- e) l'articolazione dell'Assemblea in commissioni tematiche.

6. L'Assemblea si riunisce almeno ogni 6 mesi e comunque per l'esame della proposta di bilancio preventivo del Comune.

Art. 28

Consiglio delle Donne

1. E' istituito il consiglio delle donne, composto dalle donne elette in comune e nominate sia nell'esecutivo sia nelle società partecipate del comune. Sono inoltre membri di diritto i rappresentanti degli organismi di pari opportunità delle istituzioni maceratesi. Il Consiglio delle Donne è integrato con i rappresentanti degli organismi pubblici e privati della città che ne facciano richiesta nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.

2. Il consiglio delle donne promuove il ruolo della donna nella società, la presenza e l'accesso delle donne negli organismi di rappresentanza, di amministrazione e di partecipazione anche elettiva; valorizza la specificità femminile e promuove iniziative contro ogni forma di abuso e di violenza.

3. Il consiglio delle donne ha ruolo di verifica e di stimolo delle attività della città in merito a quanto riguarda la vasta tematica della "parità", ovvero dell'eguaglianza di accesso a servizi e opportunità da parte di qualunque persona, con particolare riferimento alle discriminazioni

che avvengono sulla base della differenza di genere. 4. Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità di funzionamento nonché gli ambiti di intervento e di proposta e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio, nonché la procedura di ammissione al consiglio dei rappresentanti degli organismi di cui al precedente comma 1. Il consiglio delle donne definisce autonomamente in ogni consiliatura il proprio mandato di attività stabilendo obiettivi e priorità.

Art. 29

Consulte tecniche di settore

Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, possono deliberare l'istituzione e la disciplina di consulte tecniche, temporanee, con la finalità di fornire all'Amministrazione pareri e proposte su determinati argomenti relativi a specifici settori di attività del Comune.

Art. 30

Istanze

1. I cittadini, italiani e stranieri, domiciliati a Macerata, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

Ai cittadini italiani e stranieri residenti a Macerata che abbiano compiuto 18 anni sono riconosciuti inoltre i diritti previsti negli articoli 31, 32, 33 e 35 del presente Statuto.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Il regolamento sulla partecipazione individua i tempi e le forme di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità del rapporto.

Art. 31

Petizioni

1. I cittadini possono presentare petizioni, sottoscritte almeno da n. 400 aventi diritto, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 30 determina i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione della petizione all'organo competente, il quale procede all'esame ed individua le eventuali formalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione, dispone l'archiviazione con atto espresso e motivato e adeguatamente pubblicizzato, di cui è garantita la comunicazione al primo dei firmatari.

Art. 32

Proposte di provvedimenti

1. I cittadini in misura non inferiore a 1.000 possono avanzare proposte specifiche per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio comunale.
2. La proposta deve essere corredata di tutti gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, compresa la indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui sia necessario. All'acquisizione dei pareri di legge provvede il Segretario comunale.
3. Sono esclusi dal diritto di proposta:
 - a) i bilanci preventivo e consuntivo nel loro complesso;
 - b) la disciplina dei tributi e delle tariffe, dei servizi a domanda individuale nel loro complesso;
 - c) l'assunzione di mutui;
 - d) l'adozione di strumenti di pianificazione, di piani e di programmi, di carattere generale.

Art. 33

Strumenti per l'esercizio del diritto di proposta

1. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di proposta.
2. I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare, possono richiedere l'assistenza del Segretario il quale potrà avvalersi dei dipendenti competenti per materia.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei richiedenti.

Art. 34

Esame da parte della commissione e del Consiglio

1. La commissione consiliare competente in sede di istruttoria della proposta e su valutazione della Giunta dovrà ammettere, su richiesta scritta, alla discussione una delegazione dei presentatori con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento del Consiglio.
2. Se la proposta attiene a materie per le quali è richiesto il parere del Consiglio di circoscrizione, la commissione competente per materia dovrà, prima di predisporre la relazione finale, acquisire il prescritto parere.
3. La commissione competente per materia dovrà concludere l'esame della proposta entro 60 giorni dalla data di presentazione, con la stesura di una relazione scritta.
4. La proposta di delibera dovrà essere discussa e votata, dal Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla presentazione anche in mancanza della relazione da parte della commissione competente.

Art. 35

Referendum

1. E' ammesso il referendum, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 267/00 su questioni e materie di competenza del Consiglio comunale e di rilevanza generale. Il referendum non è consentito per le materie di cui all'art. 32, comma 3, del presente Statuto nonché su ogni atto di elezione, nomina, designazione, revoca e dichiarazione di decadenza e sugli atti relativi al personale del Comune, delle aziende, delle istituzioni o degli enti collegati.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno l'1 % dei cittadini italiani e stranieri domiciliati a Macerata. La richiesta va depositata presso il Segretario comunale.

Sulla ammissibilità della richiesta di referendum dovrà pronunciarsi il Segretario generale, sentito il Dirigente del servizio competente in materia di servizi demografici.

La raccolta delle firme autenticate, non inferiori al 5% degli elettori iscritti e di cittadini stranieri residenti a Macerata da almeno 3 anni e che abbiano compiuto il 18° anno di età, deve avvenire nel termine massimo di 90 giorni dal deposito della richiesta di indizione.

3. *(abrogato)*

4. Il Consiglio comunale può sottoporre a referendum atti di propria competenza prima della loro adozione. La proposta di sottoporre l'atto a referendum deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. Il quesito sottoposto a referendum si intende accolto se i voti attribuiti alla risposta positiva raggiungano la maggioranza dei voti validamente espressi e se partecipano la metà più 1 degli elettori aventi diritto al voto.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la formulazione dei quesiti, la raccolta e la autenticazione delle firme.

7. Le consultazioni referendarie possono tenersi non più di una volta l'anno, nel periodo che va dal 15 settembre al 15 novembre, e non possono tenersi nè richiedersi nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il Consiglio comunale. Il regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione diverse dal referendum.

Art. 36

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato ad opera del Sindaco, il Consiglio comunale assume le conseguenti determinazioni previo esame delle valutazioni della Giunta in riferimento alle linee programmatiche dell'Amministrazione.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato con deliberazione approvata dal 60% dei consiglieri assegnati.

Art. 37

Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini - Trasparenza dell'azione amministrativa

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione.

Il Comune garantisce l'applicazione del principio di trasparenza, allo scopo di tutelare i diritti degli interessati, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

E' garantito l'accesso agli atti, alle informazioni e ai dati dell'Amministrazione con osservanza delle modalità e dei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico.

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. *(abrogato)*

5. *(abrogato)*

6. Il regolamento disciplina le modalità per i cittadini, singoli o associati, d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni, a norma di legge.

7. *(abrogato)*

8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Il Comune favorisce l'accesso ai documenti di interesse pubblico mediante idonei supporti telematici ed informatici.

9. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 38

Informazione, comunicazione e periodico del Comune

1. Il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione e informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti ritenuti utili, ivi compresi quelli telematici, per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali, dagli uffici, dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società con prevalente capitale comunale, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal Comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini.

2. Il Comune provvede altresì alla pubblicazione di un periodico da inviare a tutte le famiglie del Comune per l'informazione sull'attività dell'Amministrazione e degli organi del Comune. Almeno due volte l'anno il periodico deve riportare, con pari condizioni, il giudizio politico di tutti i gruppi consiliari sull'attività svolta dall'Amministrazione e dagli organi comunali.

TITOLO V IL DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Istituzione del Difensore civico (*abrogato*)

Art. 40

Funzioni del Difensore civico (*abrogato*)

Art. 41

Requisiti, nomina e revoca del Difensore civico (*abrogato*)

Art. 42

Uffici e mezzi del Difensore civico (*abrogato*)

Art. 43

Regolamento dell' ufficio del Difensore civico (*abrogato*)

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Organizzazione degli uffici e degli organi burocratici

Art. 44

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è determinata con appositi regolamenti adottati dalla Giunta sulla base degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia operativa, di efficacia, di efficienza, di economicità, ed anche di responsabilità e professionalità.
Nell'organizzazione si perseguono i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.
3. Il regolamento di cui al comma 1 si ispira fra l'altro ai seguenti principi:
 - a) articolazione flessibile dell'organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma del governo;
 - b) *(abrogata)*
 - c) valutazione periodica dei risultati raggiunti;
 - d) rotazione degli incarichi dirigenziali.
4. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità delle attività di coordinamento tra il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato, e gli stessi. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
5. I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione secondo i principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza.
6. Il Comune promuove le condizioni per la valorizzazione professionale del personale ed il miglioramento delle prestazioni, perseguendo le finalità del potenziamento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

Art. 45

Segretario comunale

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario dopo la cessazione del mandato del Sindaco, continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed anche quelle conferitegli dal Sindaco.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che non sia nominato il Direttore generale. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) presiede la commissione di concorso per i dirigenti di massima qualifica funzionale e l'ufficio comunale per le elezioni ed i referendum;

d) dirime i conflitti di competenza fra i dirigenti ove non nominato il Direttore generale;

e) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inerzia o inefficienza del dirigente.

Art. 46

Vice Segretario

1. Il vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il vice Segretario è nominato e può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

Art. 47

Direttore generale (*abrogato*)

Art. 48

Dirigenza

1. Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge, il regolamento di cui all'art. 44 disciplina l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, di preposizione e di rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 49

Compiti dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del regolamento sulla organizzazione amministrativa, in conformità al principio in base al quale sono attribuiti agli organi comunali i poteri di indirizzo e di controllo e ai dirigenti la gestione amministrativa.
2. I dirigenti rispondono del buon andamento e della gestione efficace ed efficiente degli uffici o dei servizi posti sotto la propria direzione.
3. Spettano ai dirigenti, oltre le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione, in relazione alle proprie competenze, degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani dell'Ente.
4. Può essere attribuito a ciascun dirigente, in base ad una delega rilasciata dal Sindaco, l'esercizio della rappresentanza dell'Ente, compresa quella in giudizio.
5. Sono attribuiti inoltre ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
6. I dirigenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifico provvedimento.
7. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate, al ricorrere dei presupposti di legge, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 50

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi perseguono gli obiettivi determinati dagli organi del Comune in modo coordinato, in autonomia di gestione comportante responsabilità di risultati, di legittimità operativa e procedurale, nonché di efficiente combinazione dei fattori produttivi, costituiti dalle risorse assegnate.
2. Le prestazioni dirigenziali sono verificate a cadenza annuale in base agli strumenti ed alle metodologie valutative disciplinate dagli appositi regolamenti e atti deliberativi.

Art. 51

Conferimento di funzioni dirigenziali

Il Sindaco, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, conferisce gli incarichi dirigenziali, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. Sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione o per responsabilità

particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 52

Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di ricoprire posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previa deliberazione di Giunta, da comunicare al Consiglio, può conferire incarichi a tempo determinato con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con opportuna motivazione nell'atto deliberativo, di diritto privato, con persone in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

2. Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

3. Analogamente si procede per la stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, nell'osservanza dei limiti, criteri e modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

4. Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta da comunicare al Consiglio, può revocare l'incarico prima della scadenza del termine quando i risultati conseguiti dall'incaricato risultino insufficienti ed inadeguati.

Art. 53

Direzione di aree funzionali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella mozione programmatica e nel programma di legislatura, il Sindaco, previa delibera della Giunta, può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.

2. Per aree funzionali si intende un insieme di settori organizzativi dei quali si riscontri l'opportunità di più stretto collegamento operativo, conseguibile per effetto della sottoposizione dei medesimi ad un unico centro di sovraordinazione

3. Il Sindaco, previa delibera della Giunta, può revocare l'incarico prima della scadenza del termine quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 54

Collaborazioni esterne

1. Con regolamento sono determinate le modalità e i criteri per il conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. *(abrogato)*

Art. 55

Controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua un sistema di controlli interni e ne disciplina lo svolgimento con apposito regolamento.

I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Il Comune applica, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento il controllo di gestione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Capo II - Ordinamento dei servizi

Art. 56

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge, nel rispetto dei principi comunitari e di quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con le seguenti modalità:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, normalmente scelti attraverso gara ed apposito contratto di servizio, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società di capitali o altre forme previste dalla legge.

3. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti e in modo che ne sia garantita l'accessibilità, la qualità e la rispondenza delle prestazioni agli obiettivi prestabiliti. Il Comune promuove l'adozione e l'adeguamento delle carte dei servizi.

Art. 57

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il numero dei componenti e la durata del Consiglio di amministrazione sono fissati dai rispettivi statuti e regolamenti. Tutti gli amministratori rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successivi.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, assicurando la presenza di entrambi i sessi, nomina e revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'istituzione, che possono essere nominati fra coloro i quali posseggano requisiti per l'elezione a consigliere e documentata esperienza e competenza tecnica per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. L'azienda e l'istituzione uniformano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, ed anche forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Capo III - Attività amministrativa

Art. 58

Procedimento amministrativo

1. Il Comune nel rispetto delle leggi in materia, disciplina con appositi regolamenti, stabilendo garanzie non inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni:
 - a) la responsabilità e i termini del procedimento amministrativo;
 - b) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - c) la concessione di benefici economici;
 - d) la semplificazione dell'azione amministrativa;
 - e) l'accesso ai dati e ai documenti amministrativi.

Art. 59

Pareri dei responsabili degli uffici

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 60

Determinazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che, con il contratto, si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da formali procedure ad evidenza pubblica, salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.
3. Il Comune in ogni caso applica le procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 61

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono pubblicati all'Albo pretorio di cui all'art. 4 per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
Il Comune favorisce la diffusione di tali atti per via informatica o telematica.
2. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei capigruppo consiliari nelle forme stabilite dal regolamento.
3. *(abrogato)*
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 62

Forme particolari di pubblicazione

1. L'Amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63

Forme di collaborazione, convenzioni

1. Le convenzioni da stipularsi con altri enti locali, allo scopo di svolgere in modo continuativo funzioni e servizi determinati, sono deliberate dal Consiglio comunale.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 64

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire con altri enti locali un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili nel rispetto della normativa vigente. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
3. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 65

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove, previa deliberazione dell'organo competente, la conclusione di un accordo di programma, ai sensi di legge, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti di legge.

6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 66

Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene esercitata dal Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, che ha istituito lo statuto dei diritti del contribuente.

Il Comune adegua i propri atti amministrativi ai principi ivi enunciati.

Art. 67

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni ai regolamenti del Comune sono perseguite con sanzioni stabilite dai regolamenti stessi.

Art. 68

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 69

Revisione economica e finanziaria

1. *(abrogato)*
2. I componenti del Collegio dei revisori sono scelti ai sensi di legge. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile ed anche il

sistema di responsabilità previsto dalla legge. Durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo. Il Consiglio comunale e le commissioni consiliari permanenti, tramite il Presidente del Consiglio, possono richiedere la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria, economica. I pareri sono richiesti per scritto.

Esercita le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto, in particolare esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il Collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il Collegio può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni anche temporanee sui centri di costo.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono i loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 70

Principi generali in materia di gestione economico - finanziaria

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presenta il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e delibera il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 71

Regolamento di contabilità

Il Comune approva il regolamento di contabilità sulla base dei principi contabili stabiliti dalla legge.

Art. 72

Controllo di gestione (*abrogato*)

Art. 73

Deliberazione di variazione del bilancio

1. La Giunta, in caso di urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.

2. Le predette deliberazioni decadono se non ratificate dal Consiglio comunale entro il termine di 60 giorni dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. La decadenza è dichiarata dal Segretario generale.

3. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 74

Inventario

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Esso viene aggiornato annualmente. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili gli uffici preposti, il Segretario generale ed il responsabile del servizio finanziario.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75

Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Nessuna proposta di revisione o abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno 1 anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica, fatte salve le modifiche dovute ad adeguamento alle disposizioni di legge. Il Consiglio comunale dovrà apportare allo Statuto e ai regolamenti i necessari adeguamenti entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore.
4. Le proposte di modifica, revisione, integrazione o abrogazione dello Statuto debbono essere pubblicate all'Albo pretorio per almeno 30 gg., prima della discussione in Consiglio comunale e di ciò deve darsi adeguata pubblicità alla cittadinanza.
5. Le proposte di revisione dello Statuto respinte dal Consiglio comunale non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno.
6. La commissione consiliare per gli affari istituzionali verifica periodicamente lo stato di attuazione dello Statuto.

Art. 76

Entrata in vigore


Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 77


Termine per la approvazione dei regolamenti attuativi

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE




STEMMA



COMUNE DI MACERATA

GONFALONE

**COMUNE DI
MACERATA**



SOMMARIO

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE	2
Art. 1 - Il Comune.....	2
Art. 2 - Finalità e metodi dell'azione del Comune	2
Art. 3 - Territorio, sede, stemma e gonfalone.....	4
Art. 4 - Albo pretorio	4
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	5
CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI.....	5
Art. 5 - Organi	5
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	5
Art. 6 - Elezione, composizione e durata.....	5
Art. 7 - Presidenza del Consiglio.....	5
Art. 8 - I consiglieri	6
Art. 9 - Gruppi consiliari	7
Art. 10 - Competenza del Consiglio	8
Art. 11 - Funzionamento del Consiglio	9
Art. 12 - Commissioni consiliari	10
Art. 13 - Indirizzi generali di governo	11
Art. 14 - Mozione di sfiducia.....	12
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	12
Art. 15 - Composizione della Giunta.....	12
Art. 16 - Funzioni della Giunta.....	13
Art. 17 - Funzionamento e organizzazione della Giunta comunale.....	13
CAPO IV - IL SINDACO	14
Art. 18 - Competenza del Sindaco.....	14
Art. 19 - Vice Sindaco	14
Art. 20 - Responsabilità	15
Art. 21 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze	15
Art. 22 - Pubblicità delle spese elettorali.....	15
TITOLO III - DECENTRAMENTO	17
Art. 23 - Circoscrizioni di decentramento comunale (abrogato).....	17
Art. 24 - Compiti dei consigli circoscrizionali (abrogato).....	17
Art. 25 - Gestione dei servizi di base e fondi economici (abrogato).....	17
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	18
Art. 26 - Libere forme associative	18
Art. 27 - Assemblea delle libere forme associative	19
Art. 28 - Consiglio delle Donne.....	19
Art. 29 - Consulte tecniche di settore	20
Art. 30 - Istanze	20
Art. 31 - Petizioni	20
Art. 32 - Proposte di provvedimenti	21

Art. 33 - Strumenti per l'esercizio del diritto di proposta	21
Art. 34 - Esame da parte della commissione e del Consiglio	21
Art. 35 - Referendum	22
Art. 36 - Effetti del referendum	22
Art. 37 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini - Trasparenza dell'azione amministrativa	23
Art. 38 - Informazione, comunicazione e periodico del Comune.....	23

TITOLO V - IL DIFENSORE CIVICO 24

Art. 39 - Istituzione del Difensore civico (abrogato).....	24
Art. 40 - Funzioni del Difensore civico (abrogato)	24
Art. 41 - Requisiti, nomina e revoca del Difensore civico (abrogato).....	24
Art. 42 - Uffici e mezzi del Difensore civico (abrogato).....	24
Art. 43 - Regolamento dell' ufficio del Difensore civico (abrogato)	24

TITOLO VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 25

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI BUROCRATICI 25

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale	25
Art. 45 - Segretario comunale.....	25
Art. 46 - Vice Segretario.....	26
Art. 47 - Direttore generale (abrogato)	26
Art. 48 - Dirigenza.....	26
Art. 49 - Compiti dei dirigenti	27
Art. 50 - Responsabilità dei dirigenti.....	27
Art. 51 - Conferimento di funzioni dirigenziali.....	27
Art. 52 - Incarichi a tempo determinato.....	28
Art. 53 - Direzione di aree funzionali	28
Art. 54 - Collaborazioni esterne	28
Art. 55 - Controlli interni.....	29

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI..... 29

Art. 56 - Servizi pubblici locali	29
Art. 57 - Aziende speciali ed istituzioni	29

CAPO III - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 30

Art. 58 - Procedimento amministrativo	30
Art. 59 - Pareri dei responsabili degli uffici	31
Art. 60 - Determinazione a contrattare e relative procedure	31
Art. 61 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni	31
Art. 62 - Forme particolari di pubblicazione	32

TITOLO VII - FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI..... 33

Art. 63 - Forme di collaborazione, convenzioni	33
Art. 64 - Consorzi	33
Art. 65 - Accordi di programma	33

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITÀ' 35

Art. 66 - Autonomia finanziaria	35
Art. 67 - Sanzioni amministrative.....	35
Art. 68 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti.....	35
Art. 69 - Revisione economica e finanziaria	35

Art. 70 - Principi generali in materia di gestione economico - finanziaria.....	36
Art. 71 - Regolamento di contabilità	37
Art. 72 - Controllo di gestione (abrogato)	37
Art. 73 - Deliberazione di variazione del bilancio.....	37
Art. 74 - Inventario	38
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	39
Art. 75 - Modifiche allo Statuto.....	39
Art. 76 - Entrata in vigore.....	39
Art. 77 - Termine per la approvazione dei regolamenti attuativi	39
Allegati: planimetria, stemma, gonfalone	40